

Sequestro preventivo “impeditivo” anche nei confronti degli enti

La misura si pone in legittimo affiancamento a quella, analoga, nei confronti della persona fisica indagata o imputata che utilizzi il bene

/ Stefano COMELLINI

Nei confronti dell'ente incolpato ex DLgs. n. 231/2001 è ammissibile il sequestro preventivo **impeditivo** (art. 321 comma 1 c.p.p.) non essendovi alcuna incompatibilità di natura logico-giuridica tra questo e le misure interdittive. L'innovativo principio di diritto si ritrova nella sentenza n. 34293 depositata ieri dalla Cassazione

Il ricorso esaminato dalla Corte era mosso contro il sequestro preventivo di impianti fotovoltaici e di cospicue somme di denaro in un procedimento nei confronti di persone fisiche e di una persona giuridica per il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-*bis* c.p., perché, secondo la contestazione, essi avevano **indebitamente percepito** erogazioni pubbliche mediante l'artificiosa creazione di serre fotovoltaiche, solo apparentemente dedicate a coltivazione agricola e a floricoltura, inducendo in errore il Ministero competente e così conseguendo l'ingiusto profitto consistito nel percezione di tariffe incentivanti.

Nel valutare la legittimità del vincolo impugnato, la Corte rileva la sussistenza del *fumus delicti* del reato di truffa contrattuale, posto che – secondo un contesto regolamentare e convenzionale – gli incentivi potevano essere concessi solo ove le serre fossero state dedicate alle **coltivazioni agricole** o alla floricoltura. Obbligo non adempiuto dai ricorrenti che, pertanto erano consapevoli – per valutazione dei giudici di merito condivisa dalla Corte – di chiedere e percepire fraudolentemente incentivi non dovuti.

In tale contesto, era stato disposto, ex art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo degli impianti fotovoltaici nei confronti della società ricorrente, proprietaria degli stessi, incolpata ex artt. 5 comma 1 lett. a e 24 del DLgs. n. 231/2001, in quanto beni che avevano permesso l'**illecita percezione** di erogazioni pubbliche che, altrimenti, gli indagati non avrebbero potuto conseguire. Con il vincolo si era, quindi, voluto evitare la libera disponibilità di tali impianti, in quanto beni pertinenti all'illecito idonei ad aggravare, protrarre o agevolare la commissione di altri reati.

Si trattava, quindi, di un sequestro preventivo “impeditivo” – previsto in linea generale al primo comma dell'art. 321 c.p.p. – censurato dai ricorrenti perché, a loro dire, non consentito dal DLgs. n. 231/2001 nei confronti degli enti.

Dopo aver ricordato che il sistema delle **misure cautelari** nei confronti degli enti (art. 45 del DLgs. n. 231/2001) si fonda, da un lato, sulle sanzioni interdittive (art. 9 comma 2) e, dall'altro, sul sequestro preventi-

vo (art. 53) e sul sequestro conservativo (art. 54), la Corte rileva che, in effetti, l'art. 53 comma 1 prevede che, nei confronti degli enti, si possa applicare solo il sequestro del prezzo o del profitto del reato ai fini della confisca di cui all'art. 19.

In altre parole, per la Corte il sequestro preventivo ex art. 53 non coincide con quello previsto all'art. 321 c.p.p., sia perché non prevede testualmente il **sequestro impeditivo** contemplato, invece, al primo comma della norma codicistica, sia perché il sequestro a fini di confisca non ha l'ampia latitudine di quello previsto al secondo comma dell'art. 321 c.p.p., essendo ristretto e limitato – per il rinvio al disposto del citato art. 19 – al solo prezzo o profitto del reato.

In questo senso, va rilevato, si è posta la dottrina che ha ripetutamente affermato come il sequestro di cui all'art. 53 DLgs. 231/2001 non intenda arginare il pericolo di protrazione del reato (proprio dell'art. 321 comma 1 c.p.p.) né tantomeno a quella di vincolare una **res pericolosa**, bensì in un'ottica propriamente conservativa, evitare che l'oggetto della futura ablazione (prezzo e profitto del reato) si volatilizzi nelle more del processo. Analogamente si era espressa – e la Corte lo ricorda – la relazione ministeriale al decreto 231, ove si chiariva che la previsione del sequestro preventivo impeditivo nei confronti dell'ente avrebbe generato **incompatibilità** con le sanzioni interdittive, contraddistinte dalla stessa finalità del primo.

Orientamento contro il quale si pone la sentenza in esame, evidenziando la Corte come tale incompatibilità non sussista ed il sequestro impeditivo possa avere, al di là del dato testuale dell'art. 53, un suo spazio di **autonoma applicazione** rispetto alle misure interdittive.

In particolare, la sentenza evidenzia una serie di aspetti che differenziano i **due ambiti**: la temporaneità della misura interdittiva laddove il sequestro è tendenzialmente definitivo se, all'esito del giudizio di cognizione, sia disposta la confisca; la diversità dell'effetto, indiretto per la misura interdittiva, diretto sul bene, per il sequestro.

Impedisce che i beni possano “agevolare la commissione di altri reati”

Il sequestro impeditivo, inoltre, riveste per la Corte una finalità che la misura interdittiva non ha: impedire l'utilizzo di singoli beni ed evitare, sottraendoli alla disponibilità dell'ente, che possano continuare – nono-

stante la misura interdittiva – quantomeno ad “agevolare la commissione di altri reati” con conseguente pericolo per la collettività.

Tuttavia, la Corte si mostra consapevole della necessità di superare il dato testuale dell’art. 53 (oltre che la relazione governativa), così inserendo il sequestro impeditivo nel **sistema 231**, sotto un profilo non solo concettuale ma anche normativo. Profilo che la sentenza rinviene nel richiamo all’art. 34 per il quale “per il pro-

cedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano ... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale”.

In altre parole, per la Corte il sequestro preventivo impeditivo nei confronti dell’ente si pone in legittimo affiancamento a quello, analogo, nei confronti della **persona fisica** indagata o imputata che utilizzi il bene ed anche al sequestro, ex art. 53, del prezzo o del profitto del reato.